



TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Ordinanza

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco VENIER

dott. Andrea ZULIANI

dott. Paolo PETOELLO

Presidente;

Giudice rel.;

Giudice;



- 7 MAR. 2011
Cce 3

nel procedimento iscritto al n° 6344/10 R.A.C.C. promosso da

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, in persona del presidente
in carica dott. Renzo Tondo, con gli avvocati D. Iuri e B. Croppo,
dell'Avvocatura della Regione,

Deu.

ferr

contro

- **F** : **P** e "**ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione**", in persona del legale rappresentante avv. Lorenzo
Trucco, con l'avvocato A. Cattaruzzi,

e con

- **Comune di Majano**, in persona del sindaco in carica Claudio Zonta,
con l'avvocato F. Dalla Costa;

Udine

visto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avverso l'ordinanza 17.11.2010 con cui il giudice del lavoro designato, dott. Gianmarco Calienno, in accoglimento del ricorso per provvedimento d'urgenza congiunto di FI Sc i P i e dell'ASGI, ha ordinato al Comune di Majano di cessare la condotta discriminatoria consistente nel prevedere il requisito di anzianità di residenza in Italia e in Regione per l'ammissione al concorso per l'erogazione del contributo a sostegno delle locazioni, ordinando altresì a quel Comune ed alla regione Friuli Venezia Giulia di porre in essere ogni ulteriore atto amministrativo che consenta l'effettiva eliminazione delle conseguenze della discriminazione e disponendo la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano "Messaggero Veneto", a spese del Comune di Majano, a tutela delle categorie protette dalla norma antidiscriminatoria;



udite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti del procedimento;

osserva:

Oggetto del presente procedimento è una richiesta di tutela urgente ai sensi degli artt. 44 d. legisl. n° 286 del 1998 e 4 d. legisl. n° 215 del 2003 contro un comportamento discriminatorio per motivi nazionali ed etnici attribuito al Comune di Majano. Si prospetta che la discriminazione sia consistita nel valorizzare la mancanza di un doppio requisito di durata della residenza (da almeno 10 anni nel territorio

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

nazionale e da almeno 1 anno nella regione Friuli Venezia Giulia) al fine di escludere il ricorrente dalla graduatoria per ottenere il contributo economico sul canone di locazione disciplinato dall'art. 6 della legge regionale F.V.G. n° 6 del 2003, come modificato dagli artt. 4 e 5 della legge regionale n° 18 del 2009.



Insieme al P... cittadino rumeno residente in questa regione dal 2006 – ha proposto ricorso giurisdizionale anche l'ASGI, a tutela generale delle categorie discriminate, ovverosia, innanzitutto, dei cittadini comunitari non italiani, ma anche dei cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, nonché dei beneficiari dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria e degli stessi cittadini italiani privi dei prescritti requisiti di residenza.



Pacifica la circostanza che il diniego del Comune di Majano costituisce la puntuale attuazione di quanto previsto dalla legge regionale, il giudice ha accolto il ricorso ravvisando la sussistenza della discriminazione indiretta alla luce di una approfondita analisi della normativa e della giurisprudenza comunitarie ed applicando il ben noto principio per cui il giudice dello stato membro – che è anche giudice dell'ordinamento comunitario – ha il dovere di disapplicare la normativa interna incompatibile con le norme di quell'ordinamento.

La Regione Friuli Venezia Giulia, chiamata in causa nella prima fase cautelare su istanza del Comune di Majano, nel proporre reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento, ribadisce le eccezioni di difetto di

Ulman

60

giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, di un proprio difetto di legittimazione passiva e di infondatezza nel merito della domanda cautelare per l'insussistenza della prospettata discriminazione. Peraltro, a ben vedere, l'eccezione di difetto di giurisdizione – per quanto diffusamente trattata come tale nell'atto di reclamo – non ha una sua autonoma rilevanza, posto che non si mette in dubbio che rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario gli ordini di protezione contro i comportamenti discriminatori, ma semplicemente si nega che, nel caso di specie, il provvedimento di esclusione del P dalla graduatoria per il contributo sul canone di locazione integri un comportamento discriminatorio. È dunque evidente che gli argomenti a sostegno dell'eccezione di giurisdizione non si distinguono da quelli proposti a sostegno dell'eccezione di infondatezza nel merito della domanda cautelare e non hanno quindi bisogno di una trattazione separata.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale è infondata. Anche se l'atto amministrativo discriminatorio è un provvedimento del Comune di Majano – contro il quale soltanto i ricorrenti avevano inizialmente proposto la domanda – tuttavia il primo giudice ha motivato in modo convincente la necessità di coinvolgere la regione per far sì che vengano effettivamente rimosse le conseguenze dell'atto discriminatorio. Infatti, le graduatorie predisposte dai comuni devono essere approvate dalla regione, cui competono la preparazione

a

del piano di riparto nonché la determinazione e l'assegnazione del contributo spettante a ciascun comune. È con riferimento a tutte queste fasi che gli effetti della discriminazione ^{no}deve essere rimossi, sicché non ha alcuna rilevanza – ai fini che qui interessano – la riconducibilità delle stesse ad un unico procedimento amministrativo ovvero a due procedimenti amministrativi distinti, come si sostiene nel reclamo. Vivi



Nel merito, occorre subito precisare che quella di cui qui si discute è senza dubbio una discriminazione indiretta, nel senso che la norma regionale non esclude dal contributo per la locazione *direttamente* taluni cittadini comunitari non italiani, ma prevede un doppio requisito di anzianità di residenza che *indirettamente* pone in una situazione di sfavore la maggioranza degli appartenenti a determinate categorie di cittadini comunitari. Del tutto superflue, quindi, le argomentazioni del reclamo laddove esse sono volte a dimostrare l'inesistenza di una discriminazione diretta. Per quanto riguarda, invece, la discriminazione indiretta, il reclamo non contiene specifici motivi a confutazione dei diffusi argomenti che sorreggono l'ordinanza del giudice del lavoro, a parte il rilievo della mancata considerazione, da parte del giudice, della circostanza che la legge regionale prevede un requisito alternativo a quello dell'anzianità della residenza, ovvero sia il requisito dell'attività lavorativa prestata in Italia per un decennio, anche non continuativo (art. 12 della citata legge regionale n° 6 del 2003).

Tale aspetto si rivela, peraltro, inidoneo a mettere in dubbio la

62

correttezza della conclusione cui è pervenuta l'ordinanza reclamata. Infatti, da un lato, come osservato dai ricorrenti/reclamati nella loro memoria di replica, è ragionevole presumere – in mancanza di dimostrazione del contrario – che il requisito dell'anzianità lavorativa in Italia porti ad un effetto selettivo di aspiranti del tutto analogo a quello dell'anzianità della residenza, prestandosi quindi alle medesime valutazioni circa il suo carattere discriminatorio. Dall'altro lato, si deve osservare che la previsione di un requisito alternativo in ipotesi non discriminatorio, non varrebbe comunque ad eliminare il carattere discriminatorio della normativa nel suo complesso. Infatti, il requisito dell'anzianità di residenza continuerebbe inevitabilmente a produrre i suoi effetti illegittimi operando come selettore (indirettamente) discriminatorio tra tutti gli aspiranti privi del requisito alternativo.



Per tutto il resto, in mancanza di specifiche censure contenute nel reclamo, è sufficiente rinviare all'ampia ed esauriente motivazione dell'ordinanza impugnata.

Rimane da considerare, invece, il reclamo incidentale proposto dal Comune di Majano nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di essere tenuto indenne "da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'azione dei ricorrenti". Tale reclamo è peraltro inammissibile perché tardivo. Infatti, l'ordinanza è stata comunicata al difensore del Comune di Majano il 18.11.2010 e la memoria contenente il reclamo è stata depositata soltanto il 13.12.2010, ben oltre il termine

U...

63

di 15 giorni fissato dal novellato art. 669-terdecies, comma 1°, c.p.c. Non esiste, nella disciplina del procedimento cautelare uniforme, una norma analoga all'art. 334 c.p.c. che legittima le impugnazioni incidentali tardive. Come è noto, il reclamo cautelare non è un mezzo di impugnazione in senso tecnico, sicché non si può dare per scontata l'estensibilità analogica al reclamo delle disposizioni sulle impugnazioni in generale. Inoltre, ragioni di economia processuale – particolarmente stringenti in ambito cautelare e ancor di più nella fase di reclamo, che il legislatore vorrebbe definita nel termine brevissimo di 20 giorni (art. 669-terdecies, comma 5°, c.p.c.) – impongono di non introdurre in via interpretativa deroghe al termine perentorio per reclamare in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso.

Le spese di questa fase del procedimento, per quanto riguarda il rapporto tra reclamante e reclamati, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nei confronti del Comune di Majano non vi è sostanziale soccombenza (non avendo esso impugnato in via principale l'ordinanza ed essendo stato dichiarato inammissibile, senza alcun esame nel merito, il reclamo incidentale), sicché le spese possono essere compensate.

P. Q. M.

Visto l'art. 669-terdecies c.p.c.;

respinge il reclamo, perché infondato;

dichiara inammissibile il reclamo incidentale del Comune di



64p

Majano, perché tardivo;

condanna la Regione Friuli Venezia Giulia al pagamento, in favore solidale di F... P... e dell'ASGI, delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in complessivi € 1.350#, di cui € 420# per diritti, € 780# per onorari ed € 150# per rimborso forfettario;

dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti del Comune di Majano.

Si comunichi.

Udine, nella camera di consiglio del 20.1.2011.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
dott.ssa Michela Iussa

Iuss

Depositata in cancelleria il **- 7 MAR. 2011**

IL CANCELLIERE C1
dott.ssa Michela Iussa

Iuss



Il Presidente.
Dott. FRANCESCO VENIER

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Udine, il ... 23. MAR. 2011.....

IL CANCELLIERE C1
Michela Mansutti

